

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direzione V del Dipartimento del Tesoro - Ufficio II
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
Italia

Via e-mail: dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it



BonelliErede
with **LOMBARDI**

29 febbraio 2024

Oggetto: Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

Facciamo riferimento alla consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, nonché al documento posto in consultazione denominato “*Proposte di modifica per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive)*”, pubblicato nel mese di febbraio 2024, recante lo schema di articolato del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) di cui si propongono le modifiche (le “**Disposizioni in Consultazione**”).

Ringraziando per l'opportunità di partecipare alla consultazione pubblica sulle Disposizioni in Consultazione, si riportano di seguito alcune considerazioni sui singoli profili che emergono dalla lettura delle medesime, che auspichiamo possano fornire un contributo nell'ambito del processo di consultazione in corso. Per una più agevole lettura, riportiamo di seguito una tabella con le disposizioni prese in considerazione e le relative osservazioni.

* * *

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI
1) Articolo 114.1 (Definizioni) <i>“e) «acquirente di crediti in sofferenza»: indica la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o</i>	Da chiarire l'inciso “ <i>nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale</i> ”. Se l'intenzione è di ricomprendere nella nuova disciplina ogni acquisto di crediti in sofferenza effettuato da soggetti diversi da banche,

Bonelli Erede
Lombardi Pappalardo
Studio Legale
via Barozzi 1
20122 Milano
+ 39 02 771131 t.

belex.com

<p><i>professionale acquista crediti in sofferenza;”</i></p>	<p>intermediari finanziari, gestori e società veicolo per la cartolarizzazione, ivi incluse persone fisiche e imprese che eventualmente dovessero acquistare crediti in sofferenza su base occasionale senza esercizio nei confronti del pubblico e senza carattere di professionalità, si suggerisce di valutare l’eliminazione di tale inciso.</p>
<p>2) Articolo 114.2 (Ambito di applicazione)</p> <p><i>“2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.10, le disposizioni del presente Capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402.”</i></p>	<p>Si suggerisce di valutare l’eliminazione dell’inciso <i>“quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402”</i> qualora l’intenzione sia quella di escludere dall’ambito di applicazione tutte le operazioni di cartolarizzazione (i.e., anche quelle in cui non è prevista la segmentazione del rischio e disciplinate unicamente dalla legge n. 130 del 1999).</p> <p>Invero, tale inciso limiterebbe l’esclusione dell’applicazione della nuova disciplina unicamente alle operazioni di cartolarizzazione in cui le società veicolo che acquistano crediti in sofferenza siano definite come tali ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e quindi con l’applicazione della nuova disciplina alle operazioni disciplinate ai sensi della sola legge n. 130 del 1999.</p>
<p>3) Articolo 114.10 (Informativa ai debitori ceduti)</p> <p><i>“1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 nominato dall’acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l’attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi</i></p>	<p>Si suggerisce di valutare l’eliminazione del comma 5 di cui all’articolo 114.10, in quanto, per gli acquisti effettuati da banche, intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 e da società veicolo di cartolarizzazione ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999, l’informativa dovuta dai suddetti soggetti prima dell’avvio del recupero</p>

<p>dell'articolo 114.3, comma 2, comunica individualmente al debitore ceduto l'avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio del recupero del credito.</p> <p>(...)</p> <p>5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 114.2, il presente articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché a quelle effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. La comunicazione è effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall'intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130.”</p>	<p>del credito costituirebbe un onere operativo, in particolare, per portafogli granulari, per i quali è previsto il regime semplificato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tenga altresì conto che per gli acquisti effettuati da parte dei suddetti soggetti troverebbe applicazione la normativa <i>privacy</i> e regolamentare di settore che prevede in ogni caso di dare notizia della cessione ai singoli debitori ceduti alla prima occasione utile.</p> <p>Inoltre, si suggerisce di valutare di chiarire che l'informativa dovuta “in ogni caso prima dell'avvio del recupero del credito” di cui al comma 1 dell'articolo 114.10 sia dovuta solo nell'ipotesi in cui il recupero del credito non sia stato ancora avviato al momento dell'acquisto. Laddove si ritenesse di applicare l'onere informativo anche nel contesto di procedure di recupero già avviate al momento dell'acquisto, si suggerisce di valutare di prevedere un termine specifico e congruo per l'adempimento dello stesso.</p>
<p>4) Articolo YYY (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)</p> <p>“1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p> <p>2. Le disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Capo II del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo, sono adottate entro [●] mesi</p>	<p>Si suggerisce di chiarire che la nuova disciplina si applica solamente alle nuove cessioni e non anche a crediti già classificati in sofferenza e già ceduti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e se, quindi, anche con riguardo a tali crediti, <i>inter alia</i>, sia necessaria la nomina di un gestore/banca/intermediario finanziario per procedere con le attività di recupero ed incasso.</p> <p>Con specifico riferimento al comma 5 e, in particolare, con riguardo all'inciso “sulla base di un accordo di</p>

<p>dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p> <p>3.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività fino al 29 giugno 2024. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato.</p> <p>4.Fermo restando quanto previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come richiamato dall'articolo 114.13 del medesimo decreto legislativo, [fino all'entrata in vigore delle modifiche alla citata disciplina attuativa] ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza si applicano i requisiti di professionalità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e definiti di minore dimensione ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>5.Non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del Capo II del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività esercitata, sulla base di un accordo di</p>	<p>esternalizzazione di funzioni aziendali”, da valutare se sostituire con “sulla base di un mandato scritto” in modo da ricomprendere nomine di servicer/sub servicer - anche nel contesto di cartolarizzazioni – non necessariamente qualificate come FOI.</p>
---	--

<p><i>esternalizzazione di funzioni aziendali, da società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto di gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo.”</i></p>	
--	--

* * *

RingraziandoVi sin d'ora per la disponibilità, per qualsiasi dettaglio o chiarimento che si rendesse necessario o opportuno con riferimento a quanto sopra potete contattare l'Avv. Giovanni Battaglia (Tel: +39 02 771131; e-mail: giovanni.battaglia@belex.com) e l'Avv. Ilaria Parrilla (Tel: +39 02 771131; e-mail: ilaria.parrilla@belex.com).

Distinti saluti,

BONELLI EREDE LOMBARDI PAPPALARDO